

Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore delle farmacie comunali di Fossano.

Capitolato Speciale di appalto

Indice

- Art. 1 — Oggetto della fornitura**
- Art. 2 — Durata della fornitura**
- Art. 3 — Importo ed articolazione della fornitura**
- Art. 4 — Aggiudicazione e importo contrattuale**
- Art. 5 — Modalità e condizioni per l'esecuzione della fornitura**
- Art. 6 — Vigilanza e controlli**
- Art. 7 — Oneri e responsabilità dell'aggiudicatario**
- Art. 8 — Penalità**
- Art. 9 — Fatture e pagamenti**
- Art. 10 — Risoluzione del contratto**
- Art. 11 — Divieto di cessione del contratto**
- Art. 12 — Cauzione definitiva**
- Art. 13 — Cessione del credito**
- Art. 14 — Rinvio alle leggi**
- Art. 15 — Foro competente**

Articolo 1	Oggetto della fornitura
-------------------	--------------------------------

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto della fornitura di farmaci, senza vincolo di esclusiva, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti per uso umano, stupefacenti, galenici, omeopatici, ossigeno, fitoterapici, cosmetici, dietetici, presidi medico – chirurgici, prodotti igienici, materie prime per le preparazioni magistrali, medicinali per uso veterinario e ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle farmacie ubicate in Fossano, Viale Regina Elena n° 51 e Via Marconi n° 65.

La fornitura ad esecuzione periodica o continuativa si intende riferita a quei prodotti ascrivibili alle suddette categorie che, per il normale espletamento del servizio farmaceutico, per motivi d'urgenza derivanti dalla necessità di soddisfare la domanda dell'utenza, o per la scarsa rilevanza economica, non risulta conveniente richiedere alle case produttrici.

L'affidamento oggetto del presente capitolato è disciplinato dalle disposizioni del:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», da ora in avanti denominato per brevità "Codice";
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti;

Si precisa che il fabbisogno potrà variare in più o in meno a seconda dell'andamento di mercato; qualora intervengano nuove disposizioni legislative regionali e/o nazionali in riferimento alla distribuzione, remunerazione, dispensazione dei farmaci e presidi in convenzione ci si riserva la facoltà per L'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano di rivedere il contratto.

Le prestazioni oggetto del contratto potranno variare, fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, a modificare le condizioni contrattuali.

Articolo 2	Durata della fornitura
-------------------	-------------------------------

E' previsto che la fornitura abbia la durata di anni quattro con decorrenza presumibile a far data dal 1° giugno 2015 e comunque, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano [da ora in avanti denominata per brevità ASMF], gestore delle farmacie municipali, fino al completamento dei fondi stanziati.

L'ASMF si riserva il diritto di recesso dal contratto, trascorso almeno un anno dalla stipula dello stesso o, comunque, dall'inizio della sua esecuzione, in caso di variazione e/o modifica di ragione sociale o cessazione del contratto di servizio, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a giorni trenta. In tal caso l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite.

Articolo 3	Importo ed articolazione della fornitura
-------------------	---

L'importo complessivo presunto per l'intero periodo della fornitura, ovvero per il quadriennio presumibilmente dal mese di giugno 2015 al mese di maggio 2019, è stimato in complessivi euro 5.400.000,00 oltre IVA.

L'offerta dovrà essere presentata con l'indicazione del ribasso sul prezzo di ogni categoria di prodotto sotto elencata e non potrà essere inferiore al:

- 31,40% (trentuno/40 per cento) per le specialità medicinali;
- 34,00% (trentaquattro/00 per cento) per i farmaci generici di fascia A;
- 40,00% (quaranta/00 per cento) per i farmaci generici di fascia C;
- 39,00% (trentanove/00 per cento) per le specialità veterinarie;
- 37,00% (trentasette/00 per cento) per farmaci non etici SOP/OTC;
- 37,00% (trentasette/00 per cento) per parafarmaci e altri prodotti.

Tutti i prodotti dovranno possedere i requisiti specifici previsti ed essere conformi e rispondere alle norme vigenti sul territorio italiano.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza derivanti dalle interferenze è pari a zero.

Articolo 4	Aggiudicazione e importo contrattuale
-------------------	--

Ai fini della determinazione della graduatoria e del calcolo del presunto importo contrattuale viene attribuita un'incidenza percentuale complessivamente pari a 100 così suddivisa:

OFFERTA	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	INCIDENZA PERCENTUALE ai soli fini dell'aggiudicazione
A	specialità medicinali (ribasso offerto non inferiore al 31,40%)	50%
B	farmaci generici di fascia A (ribasso offerto non inferiore al 34,00%)	15%
C	farmaci generici di fascia C (ribasso offerto non inferiore al 40,00%)	10%
D	specialità veterinarie (ribasso offerto non inferiore al 39,00%)	3%

E	farmaci non etici SOP/OTC (ribasso offerto non inferiore al 37,00%)	10%
F	parafarmaci e altri prodotti (ribasso offerto non inferiore al 37,00%)	12%

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà proposto lo sconto medio ponderato più alto calcolato attribuendo a ciascuna offerta per categoria di prodotto il relativo peso percentuale sopra indicato applicando la seguente formula:

Valore (sconto medio ponderato)= [(offerta A x 50) + (offerta B x 15) + (offerta C x 10)+ (offerta D x 3) + (offerta E x 10) + (offerta F x 12)]/100

Articolo 5	Modalità e condizioni per l'esecuzione della fornitura
-------------------	---

La fornitura dovrà essere effettuata mediante consegna frazionata – secondo necessità – e con le seguenti modalità:

- a) poiché le farmacie municipali di Fossano dispongono di un sistema informatizzato per la gestione dei farmaci [software Farmaline] che comprende, tra l'altro, la funzione di trasmissione ordini tramite la rete Internet, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la piena e totale compatibilità e integrazione con la suddetta piattaforma [a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre alla trasmissione degli ordini, la verifica della disponibilità di magazzino dell'appaltatore, l'accesso ai listini prezzi al pubblico, eventuale documento di trasporto elettronico];
- b) il fornitore ha l'obbligo di eseguire almeno due rifornimenti giornalieri per ciascuna farmacia, secondo le modalità di seguito indicate e con consegne dirette, alle singole farmacie, dei quantitativi, anche minimi, che di volta in volta verranno ordinati.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al venerdì:
 - a. gli ordinativi del mattino effettuati fino alle ore 13,00 dovranno essere evasi entro le ore 16,00;
 - b. gli ordinativi effettuati entro le ore 20,00 dovranno essere evasi entro le ore 8,00 del mattino successivo, salvo quanto previsto per il sabato pomeriggio e giorni festivi;
- sabato:
 - a. un primo rifornimento entro le ore 8,00 per gli ordinativi entro le ore 20,00 del venerdì;
 - b. un secondo rifornimento entro le ore 16,00 per gli ordinativi effettuati entro le ore 13,00;
 - c. gli ordini effettuati il sabato pomeriggio entro le ore 20,00 dovranno essere consegnati alle farmacie il lunedì mattina successivo entro le ore 8,30.
- sabato – domenica e festivi [quando la farmacia è di turno]:

- a. gli ordini inviati entro le 20,00 della giornata prefestiva o festiva dovranno essere consegnati entro le 8,30 del mattino successivo.

La ditta aggiudicataria, ove richiesto, dovrà provvedere, durante il normale giro di consegne dei medicinali, al trasferimento di merci tra le varie farmacie comunali a proprie spese e con propri mezzi e personale.

- c) garanzia che siano fatte salve, durante il trasporto, le condizioni di conservazione dei prodotti termolabili così come previsto dalla legislazione vigente in materia.
Il fornitore si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione ed al trasporto di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ottemperando al D.L. 155/97 con il controllo dei punti critici HACCP e con l'attuazione del relativo manuale, ed autorizza l'ASMF alla verifica di tali adempimenti in qualsiasi momento, anche senza preavviso;
- d) garanzia che i prodotti al momento della consegna abbiano almeno i 2/3 di validità riferita alla data di scadenza, altrimenti possano essere resi dalle farmacie al fornitore;
- e) consegna franco indirizzo, nel più breve tempo possibile, alle singole farmacie comunali, di seguito elencate, dei prodotti richiesti avuto riguardo all'urgenza della richiesta stessa e comunque durante l'orario di apertura al pubblico:

12045 FOSSANO

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1) Viale Regina Elena, 51 | Telefono 0172/60539 |
| 2) Via Marconi, 65 | Telefono 0172/60487 |

- f) il fornitore dovrà assicurare l'effettuazione, con cadenza settimanale e secondo le indicazioni dell'ASMF, di trasferimenti tra le due farmacie di tutte le tipologie di prodotti in giacenza anche se non forniti dall'aggiudicataria stessa [specialità medicinali, parafarmaci, galenici]. Tali spostamenti dovranno essere effettuati mediante i medesimi vettori che solitamente provvedono alle consegne alle due farmacie. Si precisa che la compilazione dei relativi documenti di trasporto sarà effettuata a cura dell'ASMF;
- g) qualora la ditta aggiudicataria effettui, anche per brevi periodi di tempo, a clienti diversi dalla stazione appaltante, vendite promozionali o offerte speciali sul mercato riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute alla stazione appaltante, se migliorative di quelle con cui è stata aggiudicata la fornitura. La ditta aggiudicataria avrà pertanto l'obbligo della preventiva comunicazione alla Direzione della società appaltante e alle singole farmacie dell'indizione delle sopra citate campagne promozionali;
- h) il fornitore dovrà effettuare il servizio di rifornimento alle farmacie comunali delle specialità medicinali oggetto di «distribuzione per conto delle ASL ed ex OSP2» secondo le modalità stabilite tra ASL e Farmacie convenzionate.

Articolo 6	Vigilanza e Controlli
-------------------	------------------------------

Ogni fornitura dovrà essere sottoposta al controllo da parte delle farmacie riceventi e qualora da tale controllo risultasse che i beni non sono conformi in tutto o in parte all'ordine e/o a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, la farmacia potrà rifiutarli. E' fatto obbligo al fornitore ritirare e sostituire a sua cura e spese prodotti rifiutati.

Il fornitore dovrà provvedere a sostituire eventuali farmaci rifiutati entro la prima consegna utile, fermo restando che per detti farmaci verranno calcolate le penalità per ritardata consegna.

Articolo 7	Oneri e responsabilità dell'aggiudicatario
-------------------	---

Sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro ad esclusione dell'IVA, nonché qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai propri dipendenti.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'ASMF e/o terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume, inoltre, ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture, e pertanto, l'ASMF è e resta completamente estranea a qualsiasi rapporto intercorrente fra la ditta aggiudicataria ed i terzi in ordine alla fornitura e a quant'altro annesso e connesso.

L'ASMF rimane del tutto estranea ai rapporti fra la ditta aggiudicataria ed il personale da essa dipendente.

A fronte di tutto quanto sopra, il fornitore manleva espressamente l'ASMF da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente, anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

Saranno inoltre, in ogni caso, ad esclusivo carico alla ditta aggiudicataria tutte le responsabilità, per ritardi e per inadempimenti di qualsiasi genere nell'esecuzione del contratto.

Articolo 8	Penalità
-------------------	-----------------

In caso di inosservanza delle modalità e delle condizioni per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale, nonché per le forniture errate, verrà applicata una penale pari a euro 150,00 [centocinquanta/euro] per ogni evento verificatosi, a titolo di indennizzo, fermo restando che qualora il danno economico subito da ASMF superasse l'importo delle penali la ditta aggiudicataria sarà tenuta al rimborso totale di detto danno.

Resta inteso che in caso di inadempimento [anche uno solo] nelle consegne dei farmaci del fornitore l'ASMF si riserva la facoltà di approvvigionarsi di quanto non consegnato presso altri fornitori addebitando all'aggiudicatario, oltre alle penali previste, anche tutti i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento stesso.

La suddetta penale di euro 150,00 [centocinquanta/euro] verrà applicata nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle modalità e condizioni di fornitura di cui all'art.4 del Capitolato Speciale;
- mancato preavviso di temporanea indisponibilità prodotti;
- mancata corrispondenza sia quantitativa che qualificativa tra prodotti richiesti e consegnati;
- mancato rispetto dei tempi di consegna richiesti dalle farmacie impegnate nei turni di guardia farmaceutica nei giorni festivi e/o con orario continuato;

Verrà inoltre applicata una penale maggiorata di euro 250,00 [duecentocinquanta/euro], per ogni evento verificatosi, nei seguenti casi:

- consegna di farmaci e parafarmaci scaduti, revocati o sospesi;
- consegna di farmaci e parafarmaci in difformità alle prescrizioni di legge in materia di conservazione a temperatura controllata;
- consegna di farmaci dichiarati invendibili per provvedimento delle autorità competenti;

In caso di sospensione e/o ritardi reiterati nell'esecuzione del contratto per qualsiasi causa verificatisi, ASMF si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta aggiudicataria per eventuali costi sostenuti, fermo restando l'applicazione delle penali di cui sopra, nonché la facoltà per l'ASMF di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicataria, ai sensi dell'art.9 del presente capitolato con conseguente incameramento totale della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, l'ASMF applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; qualora sia irrogabile una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Articolo 9	Fatture e pagamenti
-------------------	----------------------------

Il fornitore avrà diritto al pagamento solo a fronte della fornitura regolarmente eseguita e di esibizione di regolare fattura.

La fattura di cui sopra verrà di norma pagata a 60 [sessanta] giorni data ricevimento fattura da parte dell'ASMF [a tal fine farà fede il timbro apposto dal competente ufficio amministrativo di ASMF], previa emissione di specifico mandato da parte dei competenti uffici amministrativi dell'ASMF, ai sensi dell'art.62, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27.

Gli importi relativi alla fornitura dei farmaci OTC/SOP, saranno pagati esclusivamente, previa esibizione delle fatture di acquisto dei farmaci stessi, onde permettere all'ASMF di verificare il corretto ricarico applicato.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Stazione Appaltante per singoli pagamenti superiori a 10.000,00 euro [diecimila/euro] è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a trenta giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136, l'impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136 l'impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10	Risoluzione del contratto
--------------------	----------------------------------

L'ASMF si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al dieci per cento del valore del contratto, ovvero qualora l'impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per la società.

E' facoltà dell'ASMF di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. a danno della ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi quanto segue:

— reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. dieci volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

— reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale da euro 400,00 [quattrocento(euro)] e che si verifichino più di n. quattro volte;

— reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. dieci volte e siano preceduti da comunicazione scritta ;

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e successivi aggiornamenti, con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o qualora la stessa

contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato, ovvero, ancora, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura come subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione dell'appalto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione.

L'ASMF procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Azienda, compresa esecuzione in danno.

Articolo 11	Divieto di cessazione del contratto
--------------------	--

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'ASMF avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della ditta aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Articolo 12	Cauzione definitiva
--------------------	----------------------------

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, nel caso di ribasso di gara superiore al dieci per cento la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del cinquanta per cento, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto, sarà svincolata ai sensi dell'art.113 comma 3 del predetto Decreto e potrà essere effettuata mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggiore danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 13	Cessione del credito
--------------------	-----------------------------

L'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata all'ASMF e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso l'ASMF. potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 14	Rinvio alle leggi
--------------------	--------------------------

Per quanto non prescritto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale si rinvia alle prescrizioni del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché le vigenti leggi in materia.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1-bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Fossano, 10 dicembre 2014

Il Direttore
Tiziana Dott.ssa Pelazza



